



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 23/03/2020

COPIA

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA		X	BOSCHI ENZO	X	
MASSETTI CATIA		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI		X
PENNACCHI MAURO		X			

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PIZZICHINI FLORIANO, NULLI ANDREA, SERAFINI ANTONIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

La seduta riprende dopo l'appello fatto dal Segretario Generale. Presenti n.12 oltre il Sindaco. Assenti i consiglieri Vannini, Massetti, Pennacchi, Perugini.

Il Presidente constatato il numero legale dà la parola, all'Assessore Baglioni per illustrare la pratica iscritta al punto 8 dell'Ordine del giorno ad oggetto "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE" istruita dal competente Settore:

“Premesso che:

- *l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";*
- *il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";*

Richiamato l'articolato disposto normativo di cui all'art. 1, dal comma 161 al comma 171 compresi, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visti:

- *l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;*
- *il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;*
- *l'art. 1, comma 796 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) il quale recita: " In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. ";*
- *l'art. 1, comma 797 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) il quale recita: "L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01";*
- *l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

- l'articolo 13, l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 in data 19/08/1999, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 29/03/2007, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ;

Ritenuto conseguente opportuno procedere ad una sistematica e complessiva revisione del vigente articolo 15 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie nell'ottica

dell'adeguamento al novellato contesto normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti;

Ritenuto sostituire l'articolo 15 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie con il seguente che viene riscritto nel testo di seguito indicato:

“Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- **inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;**
- **ammontare del debito superiore a ~~L.500.000~~ euro 258,23;**
- **durata massima: trentasei mesi;**
- **rate:**

IMPORTO DEBITO	NUMERO MAX RATE
Fino euro 258,23	Nessuna rateizzazione
Oltre euro 258,24	Fino ad un max di 36 rate con rata minima mensile di euro 50,00

- **applicazione degli interessi di rateazione/dilazione pagamento nella misura del ~~cinque per cento~~ (5%) ~~annuo~~ tasso legale;**

- **decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.**

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a ~~L. 10.000.000~~ euro 5.164,57, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visti i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;

Si propone di modificare l'articolo 15 del “Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie” approvato con la D.C.C. n. 21 del 29/03/2007.”

Aperta la discussione interviene il consigliere Valentini che polemizza con il Sindaco e ricorda l'importanza della lotta all'evasione e quanto ha fatto in merito dall'Amministrazione Rossini (... *OMISSIS* come da registrazione in atti conservata).

Il Presidente in assenza di altri interventi, mette ai voti la proposta sopra riportata lasciando prima la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto. Interviene il consigliere Peppucci che a nome di tutti i gruppi di maggioranza anticipa il voto favorevole.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare permanente in data 20/03/2019;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.4 (Valentini, Berrettoni, Buconi, Pizzichini)

Consiglieri Votanti: n.9

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n.0

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** l'articolo 15 del "*Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie*" approvato con la D.C.C. n. 21 del 29/03/2007;
- 2) **DI DARE ATTO** che il testo dell'articolo 15 del "*Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie*" viene sostituito e riscritto nel testo di seguito indicato:

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- *inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;*
- *ammontare del debito superiore a ~~L.500.000~~ euro 258,23;*
- *durata massima: trentasei mesi;*
- *rate:*

<i>IMPORTO DEBITO</i>	<i>NUMERO MAX RATE</i>
<i>Fino euro 258,23</i>	<i>Nessuna rateizzazione</i>
<i>Oltre euro 258,24</i>	<i>Fino ad un max di 36 rate con rata minima mensile di euro 50,00</i>

- *applicazione degli interessi di rateazione/dilazione pagamento nella misura del ~~cinque per cento~~ (5%) ~~annuo~~ tasso legale;*

- *decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.*

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo

versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a ~~L. 10.000.000~~ euro 5.164,57, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

3) **DI DARE ATTO** la modifica al “Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, entra in vigore dalla data di adozione della delibera con cui viene approvato, con effetto dal 01/01/2020;

4) **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

5) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet del Comune, www.comune.todi.pg.it, sezione Regolamenti;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

previa apposita e separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.4 (Valentini, Berrettoni, Buconi, Pizzichini)

Consiglieri Votanti: n.9

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n.0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 21/04/2020
Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 19 del 03/03/2020

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **04/03/2020**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 19 del 03/03/2020

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **04/03/2020**

Il Responsabile del Servizio
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 16 del 23/03/2020

Oggetto Delibera:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 09/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 09/04/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
ARUBAPEC S.P.A.**